

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

REGIONE CALABRIA Assessorato all'Ambiente e Beni Ambientali Tutela delle Coste – Parchi ed aree protette CATANZARO LIDO

CIRCOLARE 1/C3

Competenza rilascio autorizzazioni paesistiche ai sensi dell'art. 151 del D.Lgd. n. 490/1999.

Il rilascio delle autorizzazioni paesistiche inerenti l'esecuzione di opere (modificazioni, demolizioni, alterazioni) su beni ambientali inclusi negli elenchi pubblicati a norma dell'articolo 140 o dell'articolo 144 o nelle categorie elencate all'articolo 146 del D.Lgs. n. 490 del 29/10/1999 è stato disciplinato dalle seguenti prescrizioni normative succedutesi nel tempo:

L.R. n. 3 del 28/2/1995 – Art. 1. – Delega ai Comuni e alle Province in materia di rilascio della autorizzazione paesistica ai sensi delle leggi n. 1497/39 e n. 431/85. Abrogazione delle LL.RR. n. 41/86 e n. 16/89.

“1. Ai Comuni sono delegate le funzioni relative al rilascio dell'autorizzazione paesistica ai sensi delle leggi n. 1497/39 e n. 431/85 per tutti gli interventi ricadenti nelle zone A, B ed E ai sensi del DM 1444/68, degli strumenti urbanistici vigenti.

2. Alle province sono delegate le funzioni relative al rilascio dell'autorizzazione paesistica per interventi ricadenti nelle altre zone previste dagli strumenti urbanistici generali vigenti, ad eccezione degli interventi di cui all'art. 8 successivo”.

D.Lgs. 490/99 – Art. 151 – Alterazione dello stato dei luoghi – (Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 7; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 1 e 2 e comma 9, aggiunto dal decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1).

“1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni ambientali inclusi negli elenchi non possono distruggerli né introdurvi modificazioni, che rechino pregiudizio a quel loro esteriore aspetto che è oggetto di protezione.

2. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni indicati al comma 1, hanno l'obbligo di sottoporre alla Regione i progetti delle opere di qualunque genere che intendano eseguire, al fine di ottenerne la preventiva autorizzazione.

3. L'autorizzazione è rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni.

4. Le regioni danno immediata comunicazione delle autorizzazioni rilasciate alla competente soprintendenza, trasmettendo contestualmente la relativa documentazione. Il Ministero può in ogni caso annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione regionale entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa comunicazione.

5. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 3, nei successivi trenta giorni è data facoltà agli interessati di richiedere l'autorizzazione al Ministero che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. L'istanza, corredata da triplice copia del progetto di realizzazione dei lavori e da tutta la relativa documentazione, è presentata alla competente soprintendenza e ne è data comunicazione alla Regione”.

L.R. n. 19 del 19/4/2002 – Art. 61 – Conferimento di funzioni in materia di urbanistica e di opere abusive.

“1. Le funzioni di competenza della Regione ai sensi dell'articolo 31, comma 8, e degli articoli 32, 39 e 40 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 sono attribuite alle Province.

2. L'autorizzazione a derogare ai regolamenti edilizi comunali per le altezze degli edifici destinati ad uso alberghiero, di cui al R.D.L. 8 novembre 1938, n. 1908, è rilasciata dai Comuni unitamente al provvedimento di permesso di costruire.

3. Il previo rilascio dei pareri paesistici ed ambientali, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 490 del 29 ottobre 1999 è delegato esclusivamente ai Comuni.

4. Con atto successivo la Regione regolerà il conferimento di specifiche funzioni ai Comuni. in materia edilizia, finalizzate a consentire ai privati proprietari di completare opere edilizie realizzate con titolo giuridicamente valido ma non completate nei termini di efficacia del titolo abilitativo avviando il miglioramento del decoro urbano e della qualità ambientale del patrimonio edilizio”.

L.R. n. 34 del 12/8/2002 – Art. 63 – Funzioni della Regione, delle Province e dei Comuni.

“1. Le funzioni ed i compiti amministrativi della Regione, delle Province e dei Comuni, sono quelli definiti dalla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19.

2. Ai Comuni ed alle Province spettano, inoltre, il rilascio delle autorizzazioni paesistiche di cui all'art. 1, commi 1 e 2, legge regionale 28 febbraio 1995 n. 3”.

Dall'esame delle disposizioni suesposte, emerge un dato normativo contrastante, poiché esse disciplinano la stessa materia in modo difforme ed incompatibile, facendo scaturire difficoltà ermeneutiche e di applicazione.

Risulta, infatti, di tutta evidenza, come il disposto normativo sancito all'art. 63, secondo comma, della legge regionale n. 34 del 12/8/2002, richiamando la suddivisione di competenze per il rilascio della prefata autorizzazione stabilita dalla legge regionale n. 3 del 28 febbraio 1995, ha delineato una attribuzione di competenze incompatibile ed in contrasto con quella disposta dalla precedente legge regionale n. 19 del 19/4/2002 (Legge Urbanistica Regionale), ripristinando di fatto l'assunto normativo previgente.

Sul punto, questo assessorato, previa acquisizione del parere legale espresso dal Comitato di Consulenza Giuridica costituito presso la Presidenza della Regione Calabria, ritiene che il contrasto normativo ed il conseguente dubbio interpretativo ed applicativo, vada risolto attraverso l'applicazione del principio giuridico che disciplina la successione delle leggi nel tempo sancito all'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale (R.D. 16/3/1942 n. 262) secondo cui «Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore».

Pertanto, la norma che oggi regola la competenza per il rilascio delle autorizzazioni paesistiche è solo ed esclusivamente quella prevista all'art. 63 comma 2 della legge regionale n. 34 del 12/8/2002, che a sua volta richiama l'art. 1, comma 1 e 2 della legge regionale n. 3 del 23/2/1995.

Ne segue che la competenza al rilascio dell'autorizzazione paesistica spetta:

— ai Comuni per tutti gli interventi ricadenti nelle Zone A, B, ed E di cui al D.M. 1444/68;

— alle Province per gli interventi ricadenti nelle altre zone previste dagli strumenti urbanistici regionali vigenti.

Fanno eccezione gli interventi di cui all'art. 8 della legge regionale n. 3 del 23/2/1995, secondo cui *per le attività di ricerca ed estrazione* di cui al R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, l'autorizzazione paesistica è rilasciata dal Comune o dalla Provincia secondo la predetta ripartizione di competenze, previo parere obbligatorio dell'Assessorato regionale ai beni ambientali; nonché *per gli interventi di opere pubbliche d'interesse regionale* l'autorizzazione paesistica è rilasciata dall'Assessorato Regionale ai beni ambientali.

Inoltre, relativamente alla disposizione di cui all'art. 7 della legge regionale n. 3 del 23/2/1995, si riconferma il principio della territorialità secondo il quale per le opere pubbliche che interessano due o più territori comunali la competenza al rilascio della autorizzazione paesistica è della Provincia; per le opere pubbliche che ricadono in due o più province la competenza è attribuita alla Regione.

Catanzaro, lì 8 gennaio 2003

L'Assessore all'Ambiente
On.le Domenico Antonio Basile
